

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 *"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.ii., al Capitolo II del Titolo II, che:

a) agli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b) individua, in coerenza con quanto precisato all'art. 63 dello Statuto regionale, le strutture di diretta collaborazione degli organi politici della Giunta regionale (denominate "strutture speciali" nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna), qui di seguito elencate:

- Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali;

b) all'art. 9, rubricato *"Personale delle strutture speciali"*, riformato dall'art. 2 della L.R. n. 21/2018, e dall'art. 4 della L.R. n. 5/2019, reca la disciplina speciale in ordine alle modalità di acquisizione e del trattamento giuridico-economico dei rapporti di lavoro del personale assegnato alle strutture speciali, demandando alla Giunta e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione dei criteri per l'individuazione dell'emolumento unico riconosciuto a detto personale, in sostituzione di qualsiasi voce del trattamento accessorio;

c) all'art. 43 disciplina l'*"Incarico di direttore generale"* conferito dalla Giunta anche a persone esterne all'Amministrazione assunte per chiamata diretta previa deliberazione della Giunta regionale, disponendo, al terzo comma, in particolare che *"L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile."*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.184 del 13/12/2024 *"Nomina dei componenti della Giunta Regionale e specificazione delle relative competenze"*;

Richiamata inoltre la L.R. n. 17 del 28 luglio 2004 e ss.mm.ii. che all'art. 26 *"Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche"* (integralmente sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 25 del 2017), prevede, in particolare al co. 1 che l'Agenzia di Informazione e Comunicazione, quale articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio di informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come

strutture speciali ai sensi e per gli effetti della citata L.R. n. 43 del 2001;

Vista la propria deliberazione n. 2375 del 23 dicembre 2024 "XII legislatura. Direttiva in materia di organizzazione e personale delle strutture speciali della Giunta regionale. Primo provvedimento" ove si prevede che il Presidente conferisce gli incarichi, di Capo di Gabinetto, del Direttore dell'Agencia di Informazione e Comunicazione e del Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza previa assunzione di una delibera di giunta;

Atteso che il Presidente della Giunta regionale, Michele de Pascale, con nota 23/12/2024.1391437.I. ha espresso l'intendimento di:

- nominare quale Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta il Dott. Luca Vecchi previa assunzione dello stesso, a decorrere dal 31/12/2024 e fino al termine della legislatura;
- nominare quale Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza il Dott. Andrea Orlando previa assunzione dello stesso, a decorrere dal 31/12/2024 fino al termine della legislatura;
- nominare quale Direttore dell'Agencia di Informazione e Comunicazione il Dott. Giuseppe Pace, a decorrere dal 31/12/2024 fino al 30 aprile 2025;

e che gli stessi sono in possesso dei titoli di studio che li rendono idonei a ricoprire gli incarichi di cui trattasi;

Valutato, pertanto che l'assunzione di cui trattasi sarà disposta tramite stipula di un contratto a tempo determinato tra la Regione Emilia-Romagna e gli interessati sulla base degli schemi di contratto allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, e precisamente:

- l'Allegato A) schema di contratto individuale tra la Regione e il Capo di gabinetto del Presidente della Giunta;
- l'Allegato B) schema di contratto individuale tra la Regione e il Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza;
- l'Allegato C) schema di contratto individuale tra la Regione e il Direttore dell'Agencia di Informazione e Comunicazione;

Precisato che le modalità di acquisizione del personale per le strutture speciali, ed in specifico le assunzioni tramite contratto di lavoro a tempo determinato, costituiscono disposizioni attuative dell'assetto organizzativo prefigurato dall'art. 63 dello Statuto regionale, dall'art. 9 della LR 43/2001 e dalla DGR 2375/2024, che si configura quale disciplina speciale rispetto alla normativa generale sul rapporto di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

Valutato, inoltre, congruo fissare il trattamento economico di competenza, al lordo di oneri e ritenute di legge:

- per ciò che concerne il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, Dott. Luca Vecchi, in 120.984,87 euro annui, oltre a indennità di vacanza contrattuale così suddivisi:

STIPENDIO BASE:	EURO 47.015,77
EMOLUMENTO UNICO BASE:	EURO 66.689,10
EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO:	EURO 7.280,00

- per ciò che concerne il Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza, Dott. Andrea Orlando in 130.984,87 euro annui, oltre a indennità di vacanza contrattuale annui, così suddivisi:

STIPENDIO BASE:	EURO 47.015,77
EMOLUMENTO UNICO BASE:	EURO 76.689,10
EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO:	EURO 7.280,00

- per ciò che concerne il Direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione, Dott. Giuseppe Pace in 125.234,95 euro annui, oltre a indennità di vacanza contrattuale, così suddivisi:

STIPENDIO BASE:	EURO 47.015,77
EMOLUMENTO UNICO BASE:	EURO 73.219,18
EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO:	EURO 5.000,00

Dato atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente atto sono da imputare, per l'anno 2024, così come per gli anni successivi, sui capitoli di spesa del personale, istituiti per missione e programma a norma del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che saranno dotati della necessaria disponibilità;

Acquisite dagli interessati le dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto del D.P.R. n. 62/2013, del D.lgs. n. 39/2013 e della propria deliberazione n. 783/2013

Precisato che, sulla base del parere ANAC n. 4910/2024 e delle modifiche apportate con DGR 2375/2024 agli assetti organizzativi delle strutture speciali, l'incarico di Capo di Gabinetto non è soggetto agli obblighi di cui al D.lgs. 39/2013 ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 1, comma 2, lett i) "incarichi di vertice" e 7 "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", comma 1;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria svolta a cura del Settore Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio dalla quale si evince che sussistono i presupposti per procedere alle suddette assunzioni, fermo restando quanto espressamente previsto dall'Allegato C) della sopracitata deliberazione di Giunta n. 2375/2024;

Precisato che, a seguito dell'adozione del presente atto, gli incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, di Direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione e di Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza saranno conferiti rispettivamente agli interessati di cui al presente provvedimento dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, come previsto dall'Allegato C) articolo 2 della propria deliberazione n. 2375/2024 soprarichiamata;

Dato atto che, per ciò che concerne i limiti di spesa e di organico, è rispettato il limite complessivo stabilito nell'allegato B) della delibera di Giunta n. 2375/2024;

Richiamati inoltre:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "*Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna*" e le connesse circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "*Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti*

dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”;

- *la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” con la quale è stato attuato il nuovo modello di organizzazione e ridefiniti i nuovi assetti organizzativi;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori Generali e ai direttori di Agenzia”;*
- *la determinazione n. 6089 del 31 marzo 2022 recante “Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Istituzione di aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 recante “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi” con la quale sono state riapprovate le declaratorie di tutte le Direzioni generali, Agenzie e Settori delle strutture ordinarie della Giunta regionale;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 20 maggio 2024 recante “Modifica ai macro assetti della Giunta regionale”;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 1276 del 24 giugno 2024 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 recante “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026.Approvazione”;*
- *la deliberazione di Giunta regionale n. 1453 del 1° luglio 2024 recante “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Primo aggiornamento”;*

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, Davide Baruffi;

A voti unanimi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assumere:

- il Dott. Luca Vecchi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della LR 43/2001, per la successiva nomina a Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- il Dott. Andrea Orlando a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della LR 43/2001, per la successiva nomina a Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza;
- il Dott. Giuseppe Pace a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della LR 43/2001, per la successiva nomina a Direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione;

2. di stabilire che i suddetti rapporti di lavoro, previa sottoscrizione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato secondo gli schemi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto allegati sotto la lettera A), B) e C), abbiano le seguenti scadenze:

- Per quanto attiene al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta dal 31/12/2024 fino al termine della legislatura;
- Per quanto attiene al Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza dal 31/12/2024 fino al termine della legislatura;
- Per quanto attiene al Direttore dell'Agenzia di Informazione

e comunicazione dal 31/12/2024 al 30 aprile 2025;

3. di stabilire che per la Regione Emilia-Romagna tali contratti vengano sottoscritti e completati con i dati necessari dal Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;
4. di determinare il trattamento economico di competenza, al lordo di oneri e ritenute di legge:

- per ciò che concerne il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, Dott. Luca Vecchi, in **120.984,87 euro annui**, oltre a indennità di vacanza contrattuale, così suddivisi:

STIPENDIO BASE: EURO 47.015,77

EMOLUMENTO UNICO BASE: EURO 66.689,10

EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO: EURO 7.280,00

- per ciò che concerne il Responsabile della Segreteria degli affari generali della Presidenza, Dott. Andrea Orlando in **130.984,87 euro annui**, oltre a indennità di vacanza contrattuale, così suddivisi:

STIPENDIO BASE: EURO 47.015,77

EMOLUMENTO UNICO BASE: EURO 76.689,10

EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO: EURO 7.280,00

- per ciò che concerne il Direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione, Dott. Giuseppe Pace, in **125.234,95 euro annui**, oltre a indennità di vacanza contrattuale, così suddivisi:

STIPENDIO BASE: EURO 47.015,77

EMOLUMENTO UNICO BASE: EURO 73.219,18

EMULUMENTO UNICO AGGIUNTIVO: EURO 5.000,00

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente atto sono da imputare, per l'anno 2024, così come per gli anni successivi, sui capitoli di spesa del personale, istituiti per missione e programma a norma del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che saranno dotati della necessaria disponibilità;
6. di dare atto che sono state presentate dagli interessati le dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto del D.P.R. n.

62/2013, d.lgs. n. 29/2013 e della propria deliberazione n. 783/2013, acquisite agli atti della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che, conseguentemente, verificata l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione delle funzioni di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, di Direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione e di Capo della Segreteria politica della Presidenza, saranno pubblicate sul sito dell'Amministrazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché nelle forme previste dall'ordinamento regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 33 del 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni"* e delle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

ALLEGATO A)

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni dott. Francesco Raphael Frieri a ciò autorizzato dalla delibera della Giunta regionale n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di legge

e

il Dott. Luca Vecchi [*dati anagrafici e fiscali*]

si conviene e stipula quanto segue:

La Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale ___ n. _____ del _____ assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il Dott. Luca Vecchi, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell'incarico che verrà conferito, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico stesso, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. Il dirigente è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale e nei Codici di comportamento sopra citati.

2)ASSEGNAZIONE

La sede di servizio è a Bologna.

3)DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal 31/12/2024 e ha durata sino al termine del mandato del Presidente della Giunta regionale.

Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di

preavviso.

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- Stipendio tabellare annuo lordo: € 47.015,77 oltre a indennità di vacanza contrattuale;
- Emolumento unico base: € 66.689,10;
- Emolumento unico aggiuntivo: € 7.280,00;

Gli importi sono comprensivi della tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno e sono soggetti alle dinamiche del contratto nazionale di lavoro del comparto dirigenza delle funzioni locali.

5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

Data la natura fiduciaria dell'incarico, il dirigente non è sottoposto a valutazione

6) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di missione o trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

7) ORARIO DI LAVORO

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articolazione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Previa stipula di un accordo individuale con il responsabile della struttura speciale di assegnazione, il dipendente può usufruire dello smart working con le modalità previste per il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie della Giunta regionale.

8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

9) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di

riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

10) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

12) INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010 e dall'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii..

Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla legge e dalla regolazione regionale in materia.

Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità sancite dal DPR 62/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012" e dalle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

13) RECESSO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di 30 giorni

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell'organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

Il contratto di lavoro può essere risolto con il mutuo consenso del dirigente e del titolare dell'organo politico interessato.

14) CLAUSOLA FINALE

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato del Comparto Funzioni Locali.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna il _____

Il Direttore Generale

Francesco Raphael Frieri

Il Dott.

Luca Vecchi

ALLEGATO B)

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni dott. Francesco Raphael Frieri a ciò autorizzato dalla delibera della Giunta regionale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge

e

il Dott. Andrea Orlando *[dati anagrafici e fiscali]*

si conviene e stipula quanto segue:

La Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale ____ n. _____ del _____ assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il Dott. Andrea Orlando, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell'incarico che verrà conferito, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico stesso, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. Il dirigente è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale e nei Codici di comportamento sopra citati.

2) ASSEGNAZIONE

La sede di servizio è a Bologna,

3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal 31/12/2024 e ha durata sino al termine del mandato del Presidente della Giunta regionale.

Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € 47.015,77 oltre a indennità di vacanza contrattuale ;
- Emolumento unico base: € 76.689,10;
- Emolumento unico aggiuntivo: € 7.280,00;

Gli importi sono comprensivi della tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno e sono soggetti alle dinamiche del contratto nazionale di lavoro del comparto dirigenza delle funzioni locali.

5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

Data la natura fiduciaria dell'incarico, il dirigente non è sottoposto a valutazione

6) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di missione o trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

7) ORARIO DI LAVORO

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articolazione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Previa stipula di un accordo individuale con il responsabile della struttura speciale di assegnazione, il dipendente può usufruire dello smart working con le modalità previste per il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie della Giunta regionale.

8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

9) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

10) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

12) INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010 e dall'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii..

Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla legge e dalla regolazione regionale in materia.

Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal DPR 62/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012" e dalle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

13) RECESSO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di 30 giorni

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell'organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

Il contratto di lavoro può essere risolto con il mutuo consenso del dirigente e del titolare dell'organo politico interessato.

14) CLAUSOLA FINALE

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a

termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato del Comparto Funzioni Locali.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna il _____

Il Direttore Generale

Francesco Raphael Frieri

Il Dott.

Andrea Orlando

ALLEGATO C)

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale a _____ dott./dott.ssa _____, a
ciò autorizzato dalla delibera della Giunta regionale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge

e

il Dott. Giuseppe Pace *[dati anagrafici e fiscali]*

si conviene e stipula quanto segue:

La Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale ____ n. _____ del _____
assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il Dott. Giuseppe Pace, ai sensi dell'art. 63
dello Statuto regionale.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell'incarico che
verrà conferito, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico stesso, ferme
restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di
comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione,
che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e
gli altri collaboratori. Il dirigente è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di
integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del
presente rapporto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile,
per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel
contratto collettivo nazionale e nei Codici di comportamento sopra citati.

2) ASSEGNAZIONE

La sede di servizio è a Bologna.

3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal 31/12/2024 e ha durata sino al 30/04/2025.

Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € 47.015,77 oltre a indennità di vacanza contrattuale;
- Emolumento unico base: € 73.219,18;
- Emolumento unico aggiuntivo: € 5.000,00;

Gli importi sono comprensivi della tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno e sono soggetti alle dinamiche del contratto nazionale di lavoro del comparto dirigenza delle funzioni locali.

5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

Data la natura fiduciaria dell'incarico, il dirigente non è sottoposto a valutazione

6) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di missione o trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

7) ORARIO DI LAVORO

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articolazione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Previa stipula di un accordo individuale con il responsabile della struttura speciale di assegnazione, il dipendente può usufruire dello smart working con le modalità previste per il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie della Giunta regionale.

8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

9) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITÀ DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della

L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

10) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

12) INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010 e dall'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii..

Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla legge e dalla regolazione regionale in materia.

Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità sancite dal DPR 62/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012" e dalle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

13) RECESSO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di 8 giorni

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell'organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

Il contratto di lavoro può essere risolto con il mutuo consenso del dirigente e del titolare dell'organo politico interessato.

14) CLAUSOLA FINALE

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato del Comparto Funzioni Locali.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna il _____

Il Direttore Generale

Francesco Raphael Frieri

Il Dott.

Giuseppe Pace